



Legge di Bilancio

Giudizio sostanzialmente positivo

Via libera finale alla Legge di bilancio 2022. La manovra è diventata legge in seconda lettura a Montecitorio, senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. “Il confronto con le forze politiche ha contribuito a migliorare il carattere espansivo della manovra, accogliendo le nostre indicazioni per rafforzare misure di sostegno alla ripresa e di rilancio dell’attività degli artigiani e delle micro e piccole imprese”. Questo il giudizio del presidente di Confartigianato Marco Granelli il quale, in particolare, apprezza la riduzione dell’IRPEF con la diminuzione generalizzata della tassazione personale, rivedendo e rafforzando le detrazioni per tutte le tipologie di reddito, e la soppressione dell’IRAP per imprese individuali e lavoratori autonomi. “Una scelta, quest’ultima, in linea con la proposta di Confartigianato e primo passo della riforma complessiva del sistema fiscale, con un risparmio per le ditte individuali di oltre 900 milioni di euro e l’eliminazione di costi burocratici per circa 1,3 milioni di contribuenti”. Commento positivo anche sugli interventi per la stabilizzazione triennale sino al 2024 degli incentivi per la riqualificazione edilizia ed energetica, il sisma bonus e il bonus mobili, con possibilità di cessione dei crediti o di applicazione dello sconto in fattura e sulla proroga del superbonus 110% sia per interventi su condomini che singole unità unifamiliari. “Durante il dibattito parlamentare - sottolinea Granelli - sono state recepite le richieste di Confartigianato per prorogare il superbonus e abrogare l’obbligo di asseverazione e di visto per tutti gli interventi di edilizia libera ovvero di importo non superiore a 10.000 euro. Accolte, inoltre, le nostre indicazioni di elevare a 10.000 euro di spesa il bonus mobili, anche se per il solo 2022, e la possibilità di utilizzare i prezziari DEI per le asseverazioni di congruità di tutti gli interventi”.

Soddisfazione anche per la proroga dei crediti d’imposta Transizione 4.0 fino al 2025, la stabilizzazione della “Nuova Sabatini” fino al 2027, la

proroga delle misure straordinarie in materia di garanzia pubblica al 30 giugno 2022, il rafforzamento del fondo rotativo sulla 394/81 per l’internazionalizzazione, le misure in favore delle piccole imprese nei piccoli comuni e l’istituzione del Fondo per la montagna, gli interventi sul caro-bollette con uno stanziamento di 3,8 miliardi di euro. Buona notizia anche il rinvio di un anno dell’entrata in vigore di sugar e plastic tax, di cui Confartigianato auspica la definitiva abrogazione, la proroga per i primi 3 mesi del 2022 dell’esenzione del canone unico patrimoniale che ha sostituito TOSAP/COSAP, la possibilità di effettuare il pagamento delle cartelle esattoriali notificate nei primi di tre mesi del 2022 entro 180 giorni anziché nei canonici 60. Secondo Confartigianato, la riforma degli ammortizzatori sociali va nella giusta direzione di garantire un modello più inclusivo e di assicurare a tutti i lavoratori una protezione adeguata e differenziata in base alle caratteristiche settoriali e alle dimensioni aziendali. La riforma, inoltre, conferma la centralità dei Fondi di solidarietà bilaterali, valorizzando l’esperienza di FSBA che vede rafforzata anche la propria autonomia gestionale. Estremamente opportuna anche la precisazione sulla natura obbligatoria della contribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Apprezzato l’incremento delle risorse per il finanziamento della formazione nel sistema duale e l’estensione al 2022 dello sgravio contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di primo livello nelle imprese fino a 9 dipendenti. “Misure utili per ridurre il gap tra scuola ed impresa e sostenere le micro imprese nell’investimento sulla formazione sul lavoro. Resta tuttavia necessario sostenere anche l’apprendistato professionalizzante che rappresenta la migliore modalità di formazione per i settori tipici del made in Italy. Sul fronte delle politiche attive per il lavoro, Confartigianato considera un primo segnale positivo la possibilità

Continua a pagina 21 ●●●

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	CHIUSO	
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13.00
	pomeriggio	su appuntamento	
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	pomeriggio	CHIUSO	

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

●●● Segue da pagina 01

per i Fondi Interprofessionali di vedersi rimborsato il taglio strutturale di 120 milioni annui, sia pure legato al solo costo dei percorsi formativi per i lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale. “Va però eliminata - sottolinea Granelli - la previsione normativa che ha disposto il prelievo dei 120 milioni annui a valere sulle risorse destinate ai Fondi”.

In materia previdenziale, nonostante la proroga dell'APE sociale per il 2022 e l'ampliamento della lista delle professioni ritenute gravose e la riduzione della soglia contributiva per i lavoratori edili, Confartigianato ritiene necessario estendere la misura ai lavoratori autonomi impegnati nelle medesime lavorazioni dei lavoratori dipendenti.

Delude le aspettative di Confartigianato il mancato sostegno ai Patronati che sono chiamati a svolgere un'insostituibile funzione, anche sociale, di consulenza nei confronti di tutti i cittadini, così come è avvenuto durante il lockdown e le fasi più critiche della pandemia. La pur positiva proroga dell'opzione donna conferma, tuttavia, l'ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratrici dipendenti e autonome in particolare per quanto riguarda l'età anagrafica di accesso alla misura.

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:

L'approfondimento dei punti salienti della Legge di Bilancio 2022. da pag. 2

Consulenza del Lavoro:

Le novità per i datori di lavoro contenute nella Legge di Bilancio 2022 da pag. 8

Credito: La convenzione di tesoreria.

Rifinanziata la Legge Sabatini. da pag. 12

Categorie e Mercato: Proposta di partecipazione alla Fiera on line “Sistema Italia. da pag. 13

Inapa:

Cosa cambia in materia di pensioni. da pag. 14

LEGGE DI BILANCIO 2022

Il 30 dicembre 2021, con 355 voti favorevoli e 45 contrari, è stata approvata alla Camera la Legge di Bilancio 2022.

Molte le novità per professionisti e imprese contenute anche nei decreti legge collegati, tra le quali spiccano la riforma delle aliquote irpef e la parziale abolizione del' Irap, oltre alle modifiche alla normativa del superbonus alla proroga dei bonus edilizi.

Riepilogo delle principali novità fiscali contenute nella manovra

La prima novità riguarda la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF

Nel dettaglio, viene soppressa l'aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendo i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%). Inoltre, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Abolizione IRAP per le persone fisiche

La legge esenta da IRAP dal periodo d'imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) le persone fisiche esercenti attività com-

mercionali e quelle esercenti arti e professioni.

Sistema della riscossione

Si introducono delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate-Riscossione viene sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione.

Novità per il superbonus 110%

In tema di bonus edilizi, la legge di Bilancio porta diverse novità per il **superbonus 110%**.

In primo luogo, cambia il calendario del superbonus (art. 1, comma 28, lettere a-e, lettere g-l). In particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:

- ➔ **fino al 31 dicembre 2025**, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
- ➔ **fino al 31 dicembre 2023**, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- ➔ **fino al 31 dicembre 2022**, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, lettera f).

Il comma 43 chiarisce quali sono i fattori di con-

versione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all'asseverazione necessaria per fruire della detrazione del superbonus.

Bonus facciate

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39).

Proroga bonus edilizi "minori"

Vengono prorogati invece **fino al 31 dicembre 2024** i seguenti bonus edilizi "minori" (art. 1, commi 37, 38):

- ➔ la detrazione IRPEF per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000 euro;
- ➔ l'**ecobonus "ordinario"** al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
- ➔ il **sisma bonus "ordinario"** (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all'art. 16, D.L. n. 63/2013);
- ➔ il **bonus mobili** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
- ➔ il **bonus verde**, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all'art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).

Detrazione per abbattere le barriere architettoniche

Viene istituita (art. 1, comma 42) una **nuova detrazione al 75%**:

- ➔ per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- ➔ per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell'impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all'interno degli edifici: **50.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo; **40.000 euro** per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; **30.000 euro** per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetterà per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Sconto in fattura/cessione del credito e controlli

Vengono prorogate le **opzioni** per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29):

- ➔ **per gli anni 2022, 2023 e 2024** per eco e sisma bonus "ordinari", bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
- ➔ **fino al 31 dicembre 2025** per il superbonus.

Il comma 29 - riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che viene conseguentemente abrogato) - conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura l'obbligo del **visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi**, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in **edilizia libera** e **gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.

Viene precisato che le spese sostenute per il **rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili**.

Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Il comma 30 riconosce all'Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio, mentre i commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Altri bonus "casa"

Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile

Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, comma 713).

Il bonus - istituito dall'art. 1, commi 1087-1089 della legge di Bilancio 2021 - è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del **50% delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di filtraggio**, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a **1.000 euro** per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a **5.000 euro** per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili

Al comma 812 viene istituito un credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF, per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.

Le risorse finanziarie stanziare ammontano a 3 milioni di euro per il 2022.

Bonus investimenti 4.0

Viene prorogato e rimodulato il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, comma 44). In particolare:

- A) per gli investimenti in beni materiali strumen-

tali 4.0 (indicati nell'Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere **dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell'Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:

- per gli investimenti effettuati **fino al 31 dicembre 2023** (ovvero **entro il 30 giugno 2024** a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024** (ovvero **entro il termine del 30 giugno 2025** a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025** (ovvero **entro il termine del 30 giugno 2026** a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Credito d'imposta per attività di R&S, innovazione e design

Prorogata e modificata anche la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, comma 45).

In particolare:

- ➔ il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso **fino alla fine del 2031, ma dal 2023** sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro;
- ➔ il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d'imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella **misura del 10%** (nel limite massimo di 2 milioni) **fino al 2023**, mentre nel **2024 e 2025 scenderà al 5%** (sempre nel limite massimo di 2 milioni);
- ➔ il credito d'imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% **fino al 2022** (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) **nel 2023 e al 5%** (con un limite massimo annuale di 4 milioni) **nel 2024 e 2025**.

Cartelle di pagamento

Si estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a **180 giorni**.

Limite alle compensazioni

A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), resta confermato a **2 milione di euro**.

Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni

Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. prima casa under 36).

La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di pro-

prietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno in cui viene rogitato l'atto.

Inoltre, se la cessione dell'abitazione è soggetta ad IVA, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all'acquisto.

Tale credito d'imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell'IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto. Il credito d'imposta può essere altresì utilizzato in compensazione.

Prevista anche l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In particolare:

- ➔ si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- ➔ si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare;
- ➔ si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
- ➔ si chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- ➔ si eleva l'importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Agevolazioni fiscali per lo sport

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle

Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Inoltre, si estende all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).

Proroghe agevolazioni fiscali sisma

Si esenta per l'anno 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ristorando i comuni interessati per le mancate entrate.

Inoltre, si proroga:

- ➔ all'anno d'imposta 2021 l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici;
- ➔ al 31 dicembre 2022 l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria dei medesimi fabbricati.

Cashback

Si fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del **cashback**, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.

Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA

L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiori a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.

Modifiche IVA del decreto Fisco-Lavoro

Slitta al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'IVA (applicabili, fra l'altro, agli **Enti del Terzo settore**) recate dal D.L. n. 146/2021. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto Fisco-Lavoro.

Canone unico patrimoniale

Si proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. n. 147/2020 (decreto Ristori). In particolare, si prorogano al 31 marzo 2022:

- ➔ **l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale** di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati;
- ➔ le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
- ➔ le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Sospensione ammortamento

Si estende - a specifiche condizioni - la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell'ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020).

Nel dettaglio, l'agevolazione viene estesa all'esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Accise

Si apportano modifiche all'accisa sulla birra stabilendo che:

- ➔ la misura della riduzione dell'accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40% al

50%;

- ➔ sono introdotte specifiche misure di riduzione dell'accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri, per il solo anno 2022;
- ➔ si riduce, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'accisa generale sulla birra, che per il predetto anno viene rideterminata in 2,94 euro. Si chiarisce che la misura dell'accisa torna a 2.99 euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 2023.

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

Comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale

La legge di conversione del D.L. 146/2021 introduce l'obbligo per i committenti di comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro di ogni prestazione autonoma occasionale instaurata.

La comunicazione deve essere inviata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica in base a quanto già previsto per le comunicazioni relative al lavoro a chiamata. È prevista una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 Euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa la comunicazione.

Legge di bilancio 2022 - N. 234 del 30/12/2021

Misure generali per il riordino dei trattamenti di integrazione salariale

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), in vigore dal 1° gennaio 2022, modifica e integra il decreto legislativo n. 148 del 2015, con l'obiettivo di costruire un modello di intervento universalistico, accrescendo l'equità generale del sistema degli ammortizzatori sociali.

La circolare M.L. n. 1 del 2022 fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per le aziende che vogliono accedere al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario.

Le indicazioni fornite dal dicastero si soffermano sulle modifiche al Jobs Act riguardanti l'ampliamento della platea dei beneficiari, la misura delle indennità di cassa integrazione e il ruolo svolto dai Fondi di solidarietà nella gestione delle tutele.

Lavoratori Beneficiari

Dal 1° gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica

superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, oltre naturalmente ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato. Restano invece esclusi i dirigenti.

Viene ridotta da 90 a 30 giorni l'anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono aver maturato presso l'unità produttiva presso la quale operano, per poter essere ricompresi nella platea dei beneficiari delle integrazioni salariali.

Importi del trattamento di integrazione salariale

Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, viene eliminato il c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale: indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento il massimale 2021 è stato pari a € 1.199,72 e verrà rivalutato dall'INPS per il 2022 secondo gli indici ISTAT e prescindendo dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Contribuzione addizionale

Il contributo addizionale è dovuto in misura pari:

- ➔ al 9% fino a 52 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
- ➔ al 12% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- ➔ al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

A partire dall'1 gennaio 2025, è prevista una riduzione della contribuzione addizionale. In particolare, la misura premiante riguarderà solo le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall'ultima richiesta. Per le stesse il contributo addizionale sarà calcolato secondo le seguenti aliquote:

- ➔ al 6% fino a 52 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
- ➔ al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- ➔ al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

Dal 1° gennaio del 2022, i trattamenti di CIGS relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022, si applicano anche ai datori di lavoro che non accedono ai fondi di soli-

darietà bilaterali e che nel semestre precedente l'istanza abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

La disciplina della CIGS viene estesa, pertanto, anche ai datori di lavoro con più 15 dipendenti, iscritti al c.d. FIS (Fondo di integrazione salariale) e, a prescindere dal requisito occupazionale, alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate e alle imprese del sistema aeroportuale nonché ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Causali di intervento CIGS

Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto per una delle seguenti causali:

- ➔ Riorganizzazione aziendale. La causale è stata ampliata alle ipotesi di programmi aziendali volti anche a realizzare “processi di transizione”. In tal caso l'impresa deve presentare un programma di interventi (che può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con il MISE) con l'indicazione delle azioni di transizione da realizzare o delle azioni di riconversione degli impianti già esistenti e che possono essere finalizzate all'efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza;
- ➔ Crisi aziendale. Le imprese devono predisporre un programma corredato da un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare anche gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
- ➔ Solidarietà. Dal 1° gennaio 2022, per i contratti di solidarietà difensivi la riduzione media oraria programmata può raggiungere l'80% dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro può raggiungere il 90% dell'orario nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Computo dei lavoratori per l'accesso alla CIGS

Per fruire dei trattamenti di integrazione l'impresa deve avere alle dipendenze mediamente più di 15 dipendenti, da calcolarsi in riferimento al se-

mestre precedente la data di presentazione della domanda. Tale soglia, secondo le nuove norme della legge di Bilancio 2022, deve tenere conto dei lavoratori con la qualifica di dirigente, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti nonché dei lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali

Dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) regolamentata dal D.Lgs. 148/2015 e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

Per quanto riguarda le prestazioni, l'assegno ordinario assume la nuova denominazione di “assegno di integrazione salariale”, mentre è stata eliminata la prestazione dell'assegno di solidarietà, cioè quella prevista per riduzione dell'orario di lavoro per la generalità dei lavoratori al fine di evitare licenziamenti. La durata massima della prestazione è di 13 o 26 settimane in un biennio mobile, per le aziende che, rispettivamente, occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia e la contribuzione per il suo finanziamento è stata fissata in due aliquote, pari allo 0,5% e allo 0,8% rispettivamente per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti e per quelle oltre tale soglia.

Il campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 già costituiti è esteso ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente.

In mancanza di adeguamento dei Fondi entro il 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale (FIS).

Infine, dall'1.1.2022, il rilascio del DURC viene vincolato al regolare versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Esonero contributivo dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore

Per i periodi di paga dall'1.1.2022 al 31.12.2022, in favore dei rapporti di lavoro dipendente viene riconosciuto un esonero:

- ➔ pari allo 0,8%;
- ➔ da applicarsi sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Condizione

L'esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Esclusione

L'esonero non si applica per i rapporti di lavoro domestico.

Esonero contributivo lavoratrici madri

In favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato che hanno fruito del congedo obbligatorio di maternità viene riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2022, un esonero del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico.

L'esonero:

- ➔ ha la durata di un anno;
- ➔ decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Decreto flussi in attesa di pubblicazione - prime informazioni

Il Decreto Flussi è stato firmato in data 21/12/2021 e si è in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto prevede una brevissima finestra di apertura (solo 60 gg) per l'invio dei nullaosta con possibilità di accesso per lavoro stagionale (art. 24), per lavoro subordinato (art. 22), per lavoro di personale formato all'estero (art. 23) e per conversioni (da lavoro stagionale, studio e tirocinio).

I settori interessati agli ingressi per il lavoro subordinato sono edilizia, autotrasporto e turistico-alberghiero e per lavoro stagionale nei settori del turismo dell'agricoltura.

Le quote totali sono 69.700 di cui:

- ➔ n. 17.000 lavoratori per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'edilizia, autotrasporto merci per conto terzi e turistico-alberghiero di

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

- ➔ n. 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- ➔ n. 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine (art.23);
- ➔ n. 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
- ➔ n. 4.400 per conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato da lavoro stagionale;
- ➔ n. 2.000 per conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato da studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- ➔ n. 200 per conversione di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi Terzi da altro stato membro dell'unione Europea in permessi di lavoro subordinato;
- ➔ n. 370 per conversione in permessi per lavoro autonomo di permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- ➔ n. 30 per conversione di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi Terzi da altro stato membro dell'unione Europea in permessi di lavoro autonomo;
- ➔ n. 500 per lavoro autonomo per le seguenti categorie: a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impegno di risorse proprie non inferiori a 500.000 Euro, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto

interministeriale 11 maggio 2011 n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011 n. 850; e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;

➡ n. 42.000 per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo e turistico-alberghiero.

Le domande per le richieste di ingresso per il lavoro subordinato non stagionale potranno essere presentate dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI GENNAIO 2022

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,810%	Euribor 3m + 5,350 = 4,760%	Euribor 3m + 6,750 = 6,160%	Euribor 3m + 8,300 = 7,710%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,410%	Euribor 3m + 3,700 = 3,110%	Euribor 3m + 4,700 = 4,110%	Euribor 3m + 5,400 = 4,810%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,410%	Euribor 3m + 3,700 = 3,110%	Euribor 3m + 4,700 = 4,110%	Euribor 3m + 5,400 = 4,810%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,660%	Euribor 3m + 5,150 = 4,560%	Euribor 3m + 6,300 = 5,710%	Euribor 3m + 8,300 = 7,710%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,810%	Euribor 3m + 2,900 = 2,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,110%	Euribor 3m + 5,400 = 4,810%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,410%	Euribor 3m + 3,700 = 3,110%	Euribor 3m + 4,700 = 4,110%	Euribor 3m + 5,400 = 4,810%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,660%	Euribor 3m + 5,150 = 4,560%	Euribor 3m + 6,750 = 6,160%	Euribor 3m + 8,300 = 7,710%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,410%	Euribor 3m + 3,700 = 3,110%	Euribor 3m + 4,700 = 4,110%	Euribor 3m + 5,400 = 4,810%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,410%	Euribor 3m + 3,700 = 3,110%	Euribor 3m + 4,700 = 4,110%	Euribor 3m + 5,400 = 4,810%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,660%	Euribor 3m + 5,150 = 4,560%	Euribor 3m + 6,300 = 5,710%	Euribor 3m + 7,500 = 6,910%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,810%	Euribor 3m + 2,900 = 2,310%	Euribor 3m + 3,800 = 3,210%	Euribor 3m + 4,900 = 4,310%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,410%	Euribor 3m + 3,700 = 3,110%	Euribor 3m + 4,700 = 4,110%	Euribor 3m + 5,400 = 4,810%

Rifinanziamento Nuova Sabatini: contributi per l'acquisto di beni strumentali

Con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) sono stati stanziati ulteriori 900 milioni di euro per assicurare la continuità operativa della misura "Nuova Sabatini", che persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l'accesso al credito finalizzato all'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. Nella stessa legge è stata ripristinata l'erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

credito@confartigianato.fo.it

○○○ CATEGORIE E MERCATO

FIERE

Iniziativa del Gruppo Stellantis-FCA

Proposta di partecipazione alla Fiera on line "Sistema Italia", 3 gennaio-3 marzo 2022

Il Gruppo Stellantis, la nuova conglomerata che comprende il Gruppo FCA (marchi: Alfa Romeo, FIAT, FIAT Professional, Lancia e JEEP) e il Gruppo PSA (marchi: Citroen, DS, Opel e Peugeot), ha sottoposto all'attenzione di Confartigianato, nell'ambito dei pluriennali accordi di collaborazione esistenti, la possibilità di partecipare alla Fiera on line denominata "Sistema Italia" all'indirizzo <https://sistemaitaliaforbusiness.it/>

La piattaforma digitale Sistema Italia è accessibile dal 3 gennaio al 3 marzo 2022 da parte delle imprese che si iscriveranno e ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle imprese la possibilità di creare gratuitamente uno "stand virtuale" nel quale inserire anche video e foto dei prodotti e servizi della propria azienda e quindi di mettersi in contatto con nuovi potenziali clienti. Sulla piattaforma è anche disponibile una sezione "Webinar" con interviste di manager di alcune tra le aziende più autorevoli a livello nazionale (la stessa Stellantis, ed anche IP, Deloitte, Johnson & Johnson Medical, MSC Crociere ed altri), per acquisire nuovi spunti e interpretazioni nell'attuale contesto economico-sociale.

Legge di Bilancio, le novità pensionistiche

Pensione quota 102 (commi 87 e 88)

Il comma 87 introduce il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.

Rientrano nella disposizione in commento e ne sono, quindi, destinatari coloro che abbiano le seguenti condizioni.

- ➔ Data di nascita: entro il 31 dicembre 1958
- ➔ Inizio assicurazione: non oltre il 1° gennaio 1985

Tutte le disposizioni applicabili a pensione Quota 100 sono direttamente applicabili anche al trattamento introdotto, vale a dire Pensione Quota 102

Uscita anticipata per i dipendenti delle aziende in crisi (commi 89 e 90)

I commi 89 e 90 istituiscono un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse stabilite.

Proroga e modifica APE sociale (commi 91-93)

I commi da 91 a 93, incidendo sull'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, stabiliscono la proroga al 31 dicembre 2022 della norma sperimentale relativa all'APE Sociale, e introducono alcune modifiche alla disciplina. In particolare, le modifiche sono le seguenti: la soppressione del riferimento al termine di tre mesi, richiesto dopo la conclusione integrale della prestazione per la

disoccupazione spettante agli aventi diritto tra le condizioni previste dalla lett. a) del comma 179 per l'accesso alla prestazione, ampliamento della platea dei lavoratori occupati in mansioni gravose, riduzione del requisito di contribuzione da 36 a 32 anni per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta Ricordiamo che i termini per la presentazione delle domande di certificazione delle condizioni, che di seguito riportiamo, sono rimasti invariati.

Proroga opzione donna (comma 94)

Il comma 94 reca disposizioni concernenti l'accesso a pensione in regime sperimentale per le lavoratrici, cosiddetta opzione donna, estendendone la possibilità di fruizione alle assicurate che abbiano maturato i previsti requisiti entro il 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2020 previsto in precedenza.

Ne sono quindi destinatarie le donne nate entro il 31 dicembre 1963 se lavoratrici dipendenti ed entro il 31 dicembre 1962 se lavoratrici autonome. Il trattamento pensionistico in questione resta ancorato alla finestra mobile di 12 mesi per le pensioni a carico del FPLD e delle altre gestioni dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per le pensioni a carico delle GG.SS. dei lavoratori autonomi, calcolata a partire dalla data di maturazione dei requisiti.

Modifiche alla disciplina NASpl

a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpl anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci,

per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, ai fini del conseguimento dell'indennità, non è richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo da far valere nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione; con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpl si riduce del 3 per cento ogni mese, anziché a decorrere dal quarto mese:

-
- ➔ a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
 - ➔ a decorrere dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpl che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA

Congedo di paternità (comma 134)

Il comma 134 rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.

Sostegno in caso di maternità (comma 239)

Il comma 239 riconosce a determinate categorie di lavoratrici, l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità.

In particolare, la norma riconosce alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza - di cui, rispettivamente, agli articoli 64, 66 e 70 del D.lgs. n. 151/2001 - l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.

A tali fini, le lavoratrici devono aver dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro.

Per informazioni rivolgersi alle sedi territoriali di riferimento di Confartigianato di Forlì oppure telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0543452830, 0543452885, 0543452850, 0543452905.

Luisella Miti

miti@confartigianato.fo.it